

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2004/2005**

Il giorno 5 luglio 2004, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D. prot. n.16687 del 20.7.2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2004/2005.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 24.7.2003, con particolare riferimento all'art.4, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale;

VISTA la legge 20.3.2003, n.53 recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in tema di istruzione e formazione professionale;

VISTO il D.L.vo 19.2.2004, n.59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53;

VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n.319, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.I. allegato alla C.M. n. 37 del 24.3.2004, concernente la formazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2004/2005;

VISTO il C.C.N.I. 25.6.2004, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2004/2005;

VISTO il C.C.N.I. 27.1.2004 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2004/2005;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 25.6.2004, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali che saranno oggetto di informazione alle OO.SS., da parte dei singoli Dirigenti dei C.S.A., prima di avviare le relative operazioni di nomina. Limitatamente ai posti di sostegno aggiuntivi e in deroga, l'istituzione e la ripartizione verranno effettuate dall'U.S.R. per il tramite dei C.S.A. ai sensi dell'art.11, comma 6 del D.I. allegato alla C.M. n. 37 del 24.3.2004.

2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in altri insegnamenti del personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli validi per la mobilità professionale come disciplinati dall'art. 3 del C.C.N.I. del 27.1.2004, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest'ultimo caso verrà stipulato un apposito contratto integrativo **da parte dei Dirigenti dei singoli CC.SS.AA.** In questo contesto si tiene conto del disposto di cui al D.M. n.354/98 e successive modifiche relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso appartenenti agli Ambiti Disciplinari, per coloro che siano in possesso di abilitazione nelle classi interessate agli Ambiti stessi. Pertanto, il possesso di un'ulteriore abilitazione da parte del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, consente l'utilizzazione su tutte le cattedre o posti corrispondenti ai titoli abilitanti medesimi. L'utilizzazione in altra classe di concorso sarà disposta, a domanda degli interessati, esclusivamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, salvo quanto disposto dall'art. 6 del citato CCNI per i docenti della scuola secondaria di 1° grado.

3. Il presente contratto disciplina anche le operazioni relative alle assegnazioni provvisorie.

4. Il contratto ha validità per l'anno scolastico 2004/2005.

TITOLO I PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni.

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2004/2005 sono i docenti indicati nell'art.2 del C.C.N.I. 25.6.2004, nonché i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.

2. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo sopra citato, i docenti appartenenti alla D.O.P. non possono essere utilizzati d'ufficio in altro ruolo o in altra classe di concorso se non risultano in posizione di soprannumero rispetto al contingente D.O.P.

3. Le tabelle di valutazione ed i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d'ufficio dal C.C.N.I. 27.1.2004, riportate nell'allegato 1 del citato C.C.N.I. 25.6.2004. Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.N.I. secondo le tabelle riportate nell'allegato 2. A tali tabelle si applicano **le precisazioni** di cui all'art.1, comma 6 del medesimo contratto.

ART. 3 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. Preliminarmente i dirigenti scolastici accerteranno l'esistenza di eventuali variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica rispetto alla previsione effettuata in sede di predisposizione dell'organico di diritto.

Quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20.8.2001 n. 333, gli stessi dirigenti scolastici, potranno disporre, con proprio provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi di istruzione **primaria** e dell'istruzione **secondaria**, solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24.7.1998, n. 331 come modificato ed integrato dal D.M. 3.6.1999 n. 141, dal D.I. 18.12.2002 n. 131, e dal D.I. allegato alla c.m. 24.3.2004 n. 37.

Parimenti si procederà all'istituzione, da parte dei dirigenti scolastici, di nuove classi dei corsi serali nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado.

Invece, in caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, i dirigenti scolastici, come previsto dall'art. 2 della legge n. 268 del 22.11.2002, procederanno all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni innanzi menzionate.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi **dopo il 31 agosto 2004.**

Tutti i provvedimenti adottati sono comunicati dagli stessi dirigenti scolastici immediatamente al C.S.A. competente per territorio.

2. Entro il 10 luglio i dirigenti scolastici comunicheranno ai Centri Servizi Amministrativi, quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale, tutte le disponibilità - cattedre, posti e spezzoni orario (**anche se pari o inferiori a 6 ore**), compresi quelli derivanti da provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno scolastico, come ad esempio:

- esoneri e semi esoneri dei docenti collaboratori dei dirigenti scolastici;
- comandi;
- part-time;
- ore di avviamento alla pratica sportiva;
- ore per assicurare la prosecuzione dello studio della lingua straniera nelle classi 3, 4 e 5 della scuola primaria;
- ore per assicurare l'insegnamento della seconda lingua straniera nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.L.vo 59/04;
- ore necessarie per assicurare l'insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti magistrali con indirizzo pedagogico e socio-psico-pedagogico, in presenza di studenti che ne abbiano fatto richiesta, secondo le indicazioni fornite con ministeriale 13.3.2003 prot. 5035 Direzione Generale degli ordinamenti scolastici – Ufficio I.

Dette disponibilità verranno determinate dopo che i dirigenti scolastici abbiano disposto:

a) l'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità dei docenti che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22.11.2002 n. 268, vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola. L'utilizzazione è disposta su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale il docente interessato sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché su posto di sostegno. In mancanza di disponibilità, il personale in questione è utilizzato nella stessa scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie;

b) l'assorbimento (totale o parziale) nei confronti dei docenti assegnati ad una cattedra-orario esterna istituita nell'organico di diritto. Nell'ipotesi di assorbimento parziale, la variazione della composizione della cattedra-orario esterna potrà essere operata, previo consenso dell'interessato, nell'ambito delle scuole o istituti che già concorrevano alla composizione della cattedra nell'organico di diritto. In entrambe le ipotesi, il dirigente scolastico dovrà trasmettere **immediatamente** copia del provvedimento di assorbimento al C.S.A. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza.

c) l'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in caso di riduzione dell'orario di insegnamento nelle classi prime per effetto della normativa di cui all' art. 14 del D.L.vo 59/2004. Il completamento dell'orario, anche in caso di riduzione oltre il 20% dell'orario di insegnamento, sarà fatto nell'ambito dell'attuale disciplina, utilizzando prioritariamente le ore d'insegnamento obbligatorio comunque disponibili sia con le cattedre costituite con il "tempo normale", sia con quelle costituite col "tempo prolungato". E' possibile per il docente completare in altri insegnamenti, se in possesso di titolo di abilitazione o di accesso, solo a domanda e dopo la conclusione di tutte le operazioni provinciali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, nuove immissioni in ruolo e supplenze). Per la residua eventuale quota oraria non coperta, i docenti troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali, ai sensi del 5° comma dello stesso art. 14.

Per le disponibilità segnalate dopo il 10 luglio, i dirigenti scolastici interessati motiveranno le cause del ritardo.

3. I dirigenti dei C.S.A. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite, eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre i posti e gli spezzoni residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni

derivanti dagli incrementi di classi, nonché tutti i posti comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed in deroga autorizzati dal Direttore Generale ai sensi dell'art.11, comma 6 del D.I. allegato alla C.M. 37 del 24.3.2004.

4. Resta inteso che i docenti di cui alla lettera b) dell'art. 2 del C.C.N.I. possono essere utilizzati anche su spezzoni o posti a disposizione, qualora l'esubero nella medesima classe di concorso o posto lo consenta.

5. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 del C.C.N.I. e reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A.; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.

6. Fermo restando quanto esplicitato dall'art.3 del C.C.D.I. 25.6.2004, si conviene che **qualora l'esubero lo consenta**, nel caso che il personale non possa essere utilizzato su posti e ore d'insegnamento previsti dallo stesso art. 3, sarà data priorità nell'ordine, compatibilmente con le richieste degli interessati, ai posti finalizzati a garantire:

- a) il funzionamento delle sezioni carcerarie e di quelle ospedaliere;
- b) le attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'O.M. 29.7.1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6.2.2001;
- c) la prosecuzione e la promozione della istituzione di posti di Operatore Tecnologico nelle istituzioni scolastiche, anche eventualmente consorziate, che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento.

7. Le parti convengono altresì che, ove se ne ravvisi la necessità, la ripartizione sul territorio e l'utilizzazione del personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 5, comma 7, del C.C.N.I. avverrà sulla base della viciniorità alla sede assegnata in fase di utilizzazione. Comunque il docente beneficiario dell'art. 21 della legge 104/92 non potrà essere utilizzato in scuola collocata fuori dal distretto di appartenenza in cui rientra la scuola di assegnazione.

ART. 4 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.

1. Nel rinviare all'art.5 del C.C.N.I. 25.6.2004 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che:

A - Tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte ai CC.SS.AA. competenti ad adottare il relativo provvedimento **entro il 10 luglio 2004**, (ovvero, in caso di rettifiche apportate alle operazioni di mobilità, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della rettifica stessa) utilizzando i modelli allegati (uno per ciascun provvedimento richiesto):

- **Modello U1** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola materna
- **Modello U2** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola elementare
- **Modello U3** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° grado
- **Modello U4** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 2° grado

A ciascuna domanda di assegnazione provvisoria dovrà essere allegata copia delle altre eventuali domande presentate per altri ordini di scuola, specificando l'ordine delle scelte.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

Non potrà, comunque, essere considerata causa di esclusione l'utilizzazione di modelli diversi, eventualmente predisposti dai CC.SS.AA.

I docenti di cui alla lettera m) dell'art. 2 del C.C.N.I. 25.6.2004, presenteranno la domanda in forma libera.

B - Per le operazioni di utilizzazione dei docenti di ogni ordine e grado di istruzione, si procederà, di norma, per convocazione, che verrà notificata mediante avviso pubblicato all'Albo del C.S.A. territorialmente

competente, oltre che con altre modalità ritenute idonee (avviso agli organi di stampa, alle istituzioni scolastiche del territorio, alle OO.SS. di categoria; inserimento sul sito *web* dell'amministrazione; ecc.).

C - Il quadro iniziale complessivo delle disponibilità sarà affisso all'Albo del C.S.A. territorialmente competente, di norma, entro le 24 ore antecedenti la data della convocazione.

D - Eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro già precedentemente definito e saranno rese utili, ai fini delle operazioni, all'inizio della prima convocazione successiva.

ART. 5 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

1. Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso per i quali si è in possesso di titolo valido per la mobilità professionale.

2. Tutte le domande di assegnazione provvisoria vanno prodotte **entro il termine del 10 luglio 2004**, (ovvero, in caso di rettifiche apportate alle operazioni di mobilità, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della rettifica stessa) utilizzando i modelli elencati nel precedente art.4. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi potranno essere prodotte anche successivamente a tale termine, **purchè in data compatibile** con l'espletamento delle operazioni entro il 31 luglio 2004.

3. Considerato che lo scambio avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti.

4. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.

5. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

ART. 6 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art.8 del C.C.N.I. - che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che:

- la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferito anche ai portatori di protesi agli arti inferiori;
- la lettera g) punto 1.IV dello stesso articolo 8 deve intendersi riferito anche al figlio/a che abbia fratelli o sorelle residenti in comune diverso da quello dell'assistito.

TITOLO II ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NELL'ISTITUTO.

ART. 7 – Utilizzazioni su cattedra orario.

1. Nei casi di trasformazione di una cattedra da interna a cattedra orario esterna, l'assegnazione del docente alla stessa avverrà sulla base della graduatoria d'istituto stilata per l'individuazione dei soprannumerari.

2. L'assegnazione dei docenti agli spezzoni residui nell'istituto avverrà nel rispetto dei criteri individuati nel contratto d'istituto.

TITOLO III PERSONALE EDUCATIVO

ART. 8 - Utilizzazioni.

1. Si stabilisce che, prima di procedere alle utilizzazioni, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82, del personale educativo in soprannumero sulla dotazione provinciale, viene consentito al medesimo di chiedere, con formale domanda, la messa a disposizione presso una delle istituzioni convittuali.

TITOLO IV PERSONALE A.T.A.

ART. 9 – Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. Preliminarmente i dirigenti scolastici accerteranno le condizioni per l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto e formuleranno proposte ai dirigenti dei CSA entro il **10 luglio 2004**.

L'adeguamento, in aumento o in diminuzione, dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dai Centri Servizi Amministrativi, quali articolazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle proposte pervenute, secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici.

2. I dirigenti dei CSA, competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite e segnalate dalle istituzioni scolastiche, predisporranno il quadro delle disponibilità provinciali, distinte per profilo professionale.

3. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del C.C.D.N.; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.

ART. 10 – Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.

1. Dopo il conferimento delle supplenze annuali agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti, alla sostituzione dei D.S.G.A. si procede in primo luogo secondo quanto indicato dagli art. 47 e 55 del C.C.N.L. del 24.7.2003 e cioè:

- conferendo da parte del dirigente scolastico un *incarico specifico* ad un assistente amministrativo in servizio nella istituzione scolastica in cui si registra l'assenza, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del "piano delle attività";
- conferendo da parte del dirigente del Centro Servizi Amministrativi un *incarico di reggenza* ad un D.S.G.A. di altra istituzione scolastica.

Nei casi in cui non sarà possibile provvedere con le menzionate modalità i dirigenti dei CSA procederanno alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante l'utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo, ex segretari aggiunti provenienti dagli EELL o assistente amministrativo di altra scuola.

2. A tal fine verrà redatta dai CSA apposita graduatoria provinciale in base alle domande presentate dagli interessati e alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A) del presente contratto.

Le domande vanno prodotte, a mezzo plico raccomandato, a pena di decadenza, **entro il 31 luglio 2004** al Dirigente del CSA competente per territorio, per il tramite della scuola di servizio, specificando i comuni che si è disposti a raggiungere in caso di utilizzazione. I titoli di servizio e culturali di cui si chiede la valutazione vanno dichiarati da ciascun aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R.

28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Ai soli fini della scelta della sede, la conferma ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'a.s. 2003/2004 dovrà precedere l'utilizzazione di altro aspirante.

Non potranno ottenere l'utilizzazione coloro che non hanno dato la propria disponibilità a ricoprire analogo incarico conferito ai sensi del citato art. 47 nella propria scuola. A tal proposito è necessario che il dirigente scolastico, nel richiedere al CSA la copertura del posto vacante di DSGA, comunichi che la contrattazione d'istituto si è conclusa senza prevedere il conferimento d'incarico ad alcun assistente amministrativo della stessa scuola e segnali i nominativi di coloro che non si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico.

Sul posto del dipendente utilizzato come DSGA sarà nominato dalle graduatorie provinciali un supplente sino al 30 giugno, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 430/2000.

ART. 11 – Particolari situazioni di funzionalità delle scuole connesse al personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 35 comma 6 della legge 27.12.2002 n. 289.

1. Qualora si verificano situazioni particolari di concentrazione di più unità di personale ATA inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza nella stessa istituzione scolastica, tali da generare inefficienza nelle attività istituzionali, il Dirigente Scolastico potrà inoltrare al CSA motivata richiesta per ottenere un incremento di posti. Dette richieste, dopo essere state accuratamente vagliate, verranno successivamente soddisfatte nei limiti in cui l'Amministrazione Centrale autorizzerà un incremento di posti secondo gli impegni già assunti con l'intesa MIUR – OO.SS..

ART. 12 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non diversamente previsto, si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 25.6.2004.

2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzazione, assegnazione provvisoria e scambio di posti tra coniugi) è fissato al **10.7.2004**.

TITOLO V NORME COMUNI

ART. 13 - Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.I.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinate dal C.C.N.L. 24.7.2003.

ART. 14 - Norma finale.

1. A norma dell'art.47, comma 3 del d.lgs. 30.3.2001, n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Giuseppe Fiori	Direttore Generale U.S.R.	_____
dr. Ruggiero Francavilla	Dirigente U.S.R.	_____
dr. Mario Angelini	Dirigente U.S.R.	_____
dr. Corrado Nappi	Dirigente U.S.R.	_____
dr.ssa Anna Cammalleri	Dirigente C.S.A. Taranto	_____
dr.ssa Angela Marolla	Dir. Amm.vo C.S.A. Bari	_____

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L. - Scuola	_____
C.I.S.L. - Scuola	_____
U.I.L. - Scuola	_____
S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.	_____

ALLEGATO A
al C.C.I.R. del 5.07.2004

TABELLA di valutazione dei titoli per l'utilizzazione dei responsabili amministrativi ed assistenti amministrativi nelle funzioni di D.S.G.A.

A) anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo a tempo indeterminato	punti 15 per ogni anno
B) anzianità di servizio nella funzione di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato	punti 12 per ogni anno
B) servizio preruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della mobilità (CCNI 27.1.2004)	punti 6 per ogni anno punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
C) idoneità in concorsi a posti di responsabile amministrativo	punti 12 punti 3 per ogni ulteriore idoneità
D) possesso di titoli di studio previsti dalla tabella B del C.C.N.L. per l'accesso al profilo di DSGA	punti 30
E) diploma di laurea diversa	punti 6
F) servizio prestato nella funzione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi	punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
A PARITA' DI PUNTEGGIO PREVALE LA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELL'ATTUALE PROFILO	